



COMUNE DI RADDUSA

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870

(Provincia di Catania)

U.C.P.: 15897952
Servizio di Tesoreria

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (D.Lgs. 15/12/1997, n.446)

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14/6/2000 con atto N. 211
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 25/6/2000 festivo / di mercato;
- 3) E' stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del 25/08/2000 n. 5227/6969;
- 4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co. prima richiamata, per quindici giorni consecutivi dal 08/10/2000 al 22/10/2000
- 5) E' entrato in vigore il 01/01/2000 primo giorno del mese successivo all'ultimo di ripubblicazione (art.63)

Data 26-10-2000



Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]

COMUNE DI RADDUSA
(Provincia di Catania)

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 25-06-2000 al 09-07-2000

11-10-07-2000

IL MESSAGGERO COMUNALE
Giuseppe Penzo

[Handwritten signature]

INDICE

❖ **TITOLO I: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

➤ **CAPO 1° GESTIONE DELLE ENTRATE**

- *Art. 1 Forma di gestione* pag. 1
- *Art. 2 Il funzionario responsabile del tributo* pag. 2
- *Art. 3 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie* pag. 3

➤ **CAPO 2° DENUNCE E CONTROLLI**

- *Art. 4 Dichiarazione tributaria* pag. 4
- *Art. 5 Attività di controllo* pag. 4
- *Art. 6 Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali* pag. 5
- *Art. 7 Rapporti con il contribuente* pag. 5
- *Art. 8 Diritto di interpello* pag. 5

➤ **CAPO 3° GESTIONE DELLE ENTRATE**

- *Art. 9 Avviso di accertamento* pag. 6
- *Art. 10 Accertamento delle Entrate non tributarie* pag. 6
- *Art. 11 Notificazione a mezzo posta* pag. 6

➤ **CAPO 4° STRUMENTI DEFLATTIVI**

- *Art. 12 L'autotutela* pag. 7
- *Art. 13 Contenzioso tributario* pag. 8
- *Art. 14 Accertamento con adesione e Conciliazione Giudiziale* pag. 8

❖ **TITOLO II: RISCOSSIONE**

- *Art. 15 Sospensione e dilazione del versamento* pag. 9
- *Art. 16 Crediti inesigibili o di difficile riscossione* pag. 9
- *Art. 17 Transazione di crediti derivanti da Entrate non tributarie* pag. 9
- *Art. 18 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi* pag. 9

❖ **TITOLO III: NORME FINALI E TRANSITORIE**

- *Art. 19 Norme finali* pag. 11
- *Art. 20 Disposizioni transitorie* pag. 11

TITOLO I : ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art.1 : Forma Di Gestione

1. Il presente regolamento adottato delle disposizioni dell'art.52 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettiva di equità efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e il sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi. Non sono oggetto di disciplina regolamentare le individuazioni e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.
2. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali regionali e provinciali.
3. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Le deliberazioni debbono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario. Per i servizi a domanda individuali o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi. Se non diversamente stabilito dalla legge in assenza di nuova deliberazione s'intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.
4. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuate dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente alla adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione se resa possibile dalla legge da parte del Consiglio Comunale. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali. Ogni forma di esenzione o agevolazione debbono essere concesse nel rispetto degli equilibri di bilancio.
5. Non necessità alcuna deliberazione qualora il comune intenda gestire il tributo direttamente.
6. L'attività accertativa può essere effettuata dal comune anche nelle forme associate di cui agli articoli 24,25,26 e 28 della legge 08/06/1990 n.142.
7. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operate con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità. Oltre alla gestione diretta per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzati, anche disgiuntamente, diverse forme di gestione. È consenti affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'attività della liquidazione, dell'accertamento, della riscossione dei tributi locali e di tutte le altre entrate. Per espressa disposizione di legge, l'affidamento a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. L'affidamento a terzi può essere effettuato, mediante convenzione, a favore di:
 - a) Aziende speciali (art.22, comma 3, lett. a della legge 142/90);
 - b) Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale (art.22 comma 3, lett. e della citata legge 142/90). L'affidamento del servizio alle società deve

avvenire nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;

- c) Società miste;
 - d) Concessionari di cui al D.P.R. 28/01/1988 n.43, ovvero aziende ed istituti di credito e, alle loro sezioni a società per azioni, società cooperative, in possesso, ovviamente, dei requisiti di cui all'art.31 del D.P.R. 28/01/1988 n.43;
 - e) Ai soggetti iscritti nell'istituendo albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali;
 - f) È consentito, inoltre, la gestione delle varie fasi mediante gestione associate con altri enti locali, ai sensi degli artt.24-28 della legge 142/90
8. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

Art.2 : Il Funzionario Responsabile del Tributo

1. L'Amministratore, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica del comune, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) Cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni;
 - b) Sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il comune verso l'esterno;
 - c) Appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) Dispone i rimborsi;
 - e) Cura il contenzioso;
 - f) All'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art.12 e, provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art.14 del presente regolamento;
 - g) In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) Compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
3. In accordo con il funzionario responsabile l'Amministrazione, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di assenza o di impedimento.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributi.



Art.3: Soggetti Responsabili delle Entrate non Tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE
P A L E R M O

Dec n° 5227 / 4968

L'anno duemila il giorno VENTICINQUE del mese di AGOSTO
in Palermo si è riunito il Comitato Regionale di Controllo Sez.
Centrale per gli Enti Locali con l'intervento dei Sigg.:

O M I S S I S

Assiste il Segretario Dr. MILONE
Esaminata la deliberazione n° 71 del 14/6/2000
del COMUNE DI RADDUSA (CT)
avente per oggetto : REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE

- VISTO D.L.P.. Reg. 29.10.1956 N° 5;
- VISTO il D.P. Reg. 29.10.1957 N°3;
- VISTA la L.R. 6.3.1985 N° 9;
- VISTA la L.R. 3.12.1991 N° 44;
- VISTA la L.R. 11.12.1991 N°48 ;
- VISTA la L.R. 26.8.1992 n°7;
- VISTA la L.R. 5/7/97 N°.23

-VISTI i chiarimenti forniti dall'Ente;

-RILEVATA illegittima la previsione contenuta nell'art.5 comma 4°, atteso che tale compenso è contemplato solo relativamente all'I.C.I. dall'art.59 del D.L. 446/97, mentre per qualunque altro tributo la eventuale corresponsione di un compenso dovrebbe avvenire in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa ai sensi dell'art.4 e seguenti del C.C.N.L. e con l'utilizzazione delle risorse destinate a tale contrattazione integrativa;

-CONSIDERATA l'illegittimità della previsione contenuta nell'art.20 relativamente alla attribuita efficacia delle nuove disposizioni regolamentari sin dall'1/1/2000 atteso che, essendo stato l'atto approvato dopo la scadenza del termine del 31/3/2000, la suddetta previsione si pone in contrasto sia con l'art.30, comma 14°, della L.438/99 che con l'art.11 delle preleggi in forza del quale non può attribuirsi valore retroattivo alle disposizioni regolamentari;

P.Q.M.

PRONUNCIA l'annullamento parziale dell'atto in esame limitatamente alle parti censurate in premessa.

IL RELATORE
F.to Avv. Cutrano

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Puzi

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Milone

Stampa circolare con il testo "C.C.C. DIRIGENTE" e una firma illeggibile.

CAPO 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Art.4: Dichiarazione tributaria


1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purchè non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio delle quali il contribuente sia venuto a conoscenza ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Art.5 : Attività di controllo


1. Spetta all'Amministrazione decidere le azioni di controllo annuali relativamente ai singoli tributi.
2. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributi, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
3. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolati che egli potrà realizzare.
4. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributi del Comune e per incentivarne l'attività, l'Amministrazione può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di cui al comma 1 e all'ammontare della evasione recuperata.

Annullata con decisione del CO.RE.CO. Centrale di Palermo in data 27.9.2000 prot. 5227/4968.

Il Segretario Comunale



Il Presidente del Consiglio



Art.6: Interrelazioni tra servizi ed Uffici Comunali

1. Gli Uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio Tributi nell'esercizio delle attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, sono tenuti, per qualsiasi atto che possa avere rilevanze ai fini fiscali, a darne comunicazione sistematica all'Ufficio Tributi, con modalità da concordare.

Art. 7: Rapporti con il Contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitare negli adempimenti di legge.
2. L'Ufficio comunale, se richiesto, presta collaborazione al contribuente nella compilazione della dichiarazione. In tal caso, il contribuente non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali errate interpretazioni di diritto, qualora sulla dichiarazione medesima non risulti annotato il dissenso dell'addetto comunale. Invece, sarà sempre responsabile per le situazioni di fatto riportate nella dichiarazione e risultanti infondate e non veritiere in sede di accertamento.
3. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

Art. 8: Diritto di Interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.
2. Il funzionario responsabile, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

CAPO 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 9: Avviso di Accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo.
3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 10: Accertamento delle Entrate non Tributarie

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); Determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio (o dal procedimento amministrativo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tal titolo concorrono a determinare i risultati finali, della gestione rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 11: Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'Ufficio Comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'Ufficio Tributi, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'Ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.



CAPO 4°: STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 12: l'Autotutela

1. Il Funzionario responsabile nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'Ufficio Tributi;
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto;
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro il termine di decadenza;
 - g) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile;
 - h) errore di calcolo;
 - i) sussistenza dei requisiti, per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi sui qualsiasi intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
7. Qualora l'importo complessivo del tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o della agevolazione superi lire 2.000.000, l'annullamento o la concessione dell'agevolazione sono sottoposti al preventivo parere del responsabile del servizio.



Art. 13: Contenzioso Tributario

Spetta al Sindaco quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della G. M. di costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art. 14: Accertamento con adesione e Conciliazione Giudiziale

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è stato introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dall'apposito regolamento, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/7/97, n.218.
2. E', altresì, consentito, quale altro elemento deflattivo del contenzioso, l'istituto conciliazione giudiziale, così come disciplinato dall'art.48 del D.Lg.vo 546/92 e successive modifiche ed integrazioni. E' comunque il Sindaco che propone e aderisce alla conciliazione giudiziale e, propone l'appello; a tale scopo può delegare il Funzionario Responsabile o altro dipendente dell'Ente che lo rappresenta anche nel procedimento.



TITOLO II : RISCOSSIONE

Art. 15: Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, previ applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali;

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata adempiuta;

3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'art.72, comma 3, del Decreto Legislativo n.507/93;
4. Il comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuare i versamenti dei singoli tributi.
5. I versamenti effettuati entro e non oltre 115 giorni dalla scadenza ufficiale non risultano tardivi.

Art. 16: Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservato in apposita voce nel conto del patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

Art. 17: Transazione di crediti derivanti da Entrate non Tributarie

Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt.33 e 70, co. 3 del D.Lgs. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conte del bilancio.

Art. 18: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Il rimborso di tributo o altra entrata versata è risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio dovrebbe effettuare per prevenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi £.20.000.



2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a £.20.000.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.



COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE
PALERMO

Dec n° 5227 / 4968

L'anno duemila il giorno VENTICINQUE del mese di AGOSTO
in Palermo si è riunito il Comitato Regionale di Controllo Sez.
Centrale per gli Enti Locali con l'intervento dei Sigg.:

O M I S S I S

Assiste il Segretario Dr. MILONE
Esaminata la deliberazione n° 71 del 14/6/2000
del COMUNE DI RADDUSA (CT)
avente per oggetto : REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE

- VISTO D.L.P.. Reg. 29.10.1956 N° 5;
- VISTO il D.P. Reg. 29.10.1957 N°3;
- VISTA la L.R. 6.3.1985 N° 9;
- VISTA la L.R. 3.12.1991 N° 44;
- VISTA la L.R. 11.12.1991 N°48 ;
- VISTA la L.R. 26.8.1992 n°7;
- VISTA la L.R. 5/7/97 N°.23

-VISTI i chiarimenti forniti dall'Ente;

-RILEVATA illegittima la previsione contenuta nell'art.5 comma 4°, atteso che tale compenso è contemplato solo relativamente all'I.C.I. dall'art.59 del D.L. 446/97, mentre per qualunque altro tributo la eventuale corresponsione di un compenso dovrebbe avvenire in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa ai sensi dell'art.4 e seguenti del C.C.N.L. e con l'utilizzazione delle risorse destinate a tale contrattazione integrativa;

-CONSIDERATA l'illegittimità della previsione contenuta nell'art.20 relativamente alla attribuita efficacia delle nuove disposizioni regolamentari sin dall'1/1/2000 atteso che, essendo stato l'atto approvato dopo la scadenza del termine del 31/3/2000, la suddetta previsione si pone in contrasto sia con l'art.30, comma 14°, della L.433/99 che con l'art.11 delle preleggi in forza del quale non può attribuirsi valore retroattivo alle disposizioni regolamentari;

P.Q.M.

PRONUNCIA l'annullamento parziale dell'atto in esame limitatamente alle parti censurate in premessa.

IL RELATORE
F.to Avv. Cutrano

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Punzi

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Milone

DIRIGENTE SEGRETERIA



TITOLO III : NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 19: Norme finali


1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibili con quelle del presente regolamento

Art. 20: Disposizioni transitorie


1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla ripubblicazione dello stesso, all'Albo Pretorio di questo Ente, in virtù delle disposizioni vigenti in materia e, comunque, ha effetto dal 01/01/2000, così come stabilito dal D.L. n.8/99, art.1, comma 2, il quale stabilisce che i regolamenti, le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi e servizi locali, deliberati entro il 31.03.2000, hanno effetto dal 1 gennaio 2000.

Annullata dal CO.RE.CO. Centrale di Palermo in data 27/09/2000 prot. 5227/4968.

Il Segretario Comunale



Il Presidente del Consiglio



Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 71 del Reg.

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE

TRIBUTARIE COMUNALI.

Data 14.06.2000

L'anno duemila **seguinti**, il giorno **quattordici** del mese di **giugno** alle ore **20:07** e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla **seduta di prosecuzione** del **13.06.00** ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI			Presenti	Assenti	CONSIGLIERI			Presenti	Assenti
1) SPECIALE	ROBERTO	X			11) MARGHERONE	IGNAZIO		X	
2) LA MASTRA	FILIPPO	X			12) LEONARDI	FRANCESCO		X	
3) PULVIRENTI	GIUSEPPE		X		13) DI QUATTRO	GIUSEPPE		X	
4) PAGANA	ANTONINO	X			14) ZINGALE	VINCENZO		X	
5) VIRZI'	PATRIZIA	X			15) ALLEGRA GIUSEPPE ANTONIO			X	
6) TRIFARO'	SALVATORE		X		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>COMUNE DI RADDUSA PROV. DI CATANIA</p> <p>30.06.00 006540</p> <p>CAS. CLASS. FASC.</p> </div>				
7) GIOCO	DANIELE	X							
8) GRASSO	VINCENZO		X						
9) SCAMARDA	GAETANO	X							
10) CIGNA	FILIPPO	X							

Assegnati n. 15
In carica n. 15

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n. 6
Assenti n. 9

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **INS. PATRIZIA VIRZI'** nella sua qualità di **PRESIDENTE**
- Partecipa il Segretario Comunale Signor **DOTT. VINCENZO DISTEFANO**. La seduta è **PUBBLICA**
- Nominati scrutatori i Signori: **LA MASTRA - SCAMARDA - SPECIALE**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera d) hanno espresso parere **FAVOREVOLE**

I L P R E S I D E N T E

INTRODUCE il punto di cui all'oggetto e riferisce che tale regolamento è stato esaminato da una commissione nominata dal Consiglio e che la stessa ha verificato che ricalca la normativa vigente, pertanto, non si è ritenuto di dover apportare degli emendamenti.

NON avendo nessuno Consigliere preso la parola lo stesso sottopone ai voti la proposta e assistito dai prefati scrutatori dallo stesso viene accertato e proclamato il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti 6.

Voti favorevoli 6.

Pertanto,

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

UDITO il Presidente.

VISTO l'esito della superiore votazione...

VISTO il D.Lgs. n° 446 in data 15.12.1997 che disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie.

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall'ufficio.

VISTO l'art. 5 della L. 8 giugno 1990, n° 142, che testualmente recita:

ART. 5 - REGOLAMENTO

1. Nel rispetto della legge e dello statuto il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

RITENUTO lo schema di regolamento proposto per l'approvazione corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune.

VISTI i DD.Lgs. 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473.

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la fiscalità locale, Servizio I°, Divisione II°, n° 101/E in data 7 aprile 1998.

VISTA la L. 8 giugno 1990, n° 142, così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l'O.R.E.L. vigente nella Regione Sicilia.

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa il "REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI" che si compone di n° 20 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) In applicazione dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs; 15 dicembre 1997, n° 446, il presente regolamento:

* entrerà in vigore dal 1° gennaio 2001 giuoto decreto interministeriale del 15.12.1999.

* sarà comunicato unitamente alla presente deliberazione, al Ministero delle finanze.

* sarà reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

Federico Paparone

IL CONSIGLIERE ANZIANO

[Signature]

Il Segretario Comunale

[Signature]

Si attesta

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44 è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **25 GIU. 2000** per rimanervi 15 gg. Consecutivi (art.11, comma 1)

Dalla residenza municipale, il **25 GIU. 2000**

IL MESSO COMUNALE

Giuseppe Ponzio

[Signature]

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, su conforme attestazione del messo comunale, è stata pubblicata all'albo pretorio dal **25 GIU. 2000** al **09 LUG. 2000** (art.11., L.R. 44/91) e che contro la stessa non sono stati presentati reclami ed opposizioni

IL MESSO COMUNALE
Giuseppe Ponzio

[Signature]



Il Segretario Comunale
[Signature]

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Prot.n. 5227
4968 Seduta del 25-08-00

ESECUTIVA

Al sensi dell'art.12 comma 1°
Legge regionale 3/12/1991 n.44
Il Segretario Comunale

IL PRESIDENTE

Per copia conforme all'originale

Raddusa, Li 27/10/2000


IL RESPONSABILE

[Signature]

COMUNE DI RADDUSA
(Provincia di Catania)

Il presente è stato pubblicato all'Aibo Pretorio di questo Comune dal 08-10-2000 al 22-10-2000

27-10-2000 IL MESSO COMUNALE



Giuseppe Ponzio

[Signature]